

N. R.G. 30304/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott.ssa Luciana Sangiovanni

Presidente Rel.

dott.ssa Cecilia Pratesi

Giudice

dott. ssa Silvia Albano

Giudice

Ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 30304/2019
promossa da:

-----, nato in SENEGAL, il -----
(C.U.I. -----), rappresentato e difeso dall'Avv. -----
-----, elettivamente domiciliato presso il suo studio in -----
-----;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE
TERRITORIALE DI ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 13.05.2019 -----, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento emesso il 29.10.2018 e notificato il 26.04.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione sulla domanda reiterata di protezione internazionale.

Radicatosi il contraddittorio, la Commissione Territoriale di Roma ha fatto pervenire le proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato.

Deve premettersi che il ricorrente aveva già presentato nel 2015 una domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione



Territoriale di Roma; che il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Roma in data 09.02.2016 e dalla Corte di Appello di Roma il 10.05.2017.

L'istante ha successivamente reiterato la richiesta, ripercorrendo la sua vicenda personale e documentando un aggravamento delle condizioni socio politiche del paese di origine , oltre che di salute a seguito delle torture subite in Libia (non esaminate nel giudizio sulla prima domanda);

la Commissione di Roma, dopo aver invitato parte ricorrente a produrre elementi nuovi a sostegno dell'ammissibilità della domanda, ne ha dichiarato la inammissibilità perché gli elementi pervenuti non risultavano nuovi né rilevanti , anche sotto il profilo socio – sanitario. In via preliminare si osserva che , ai sensi dell'art 29, lettera b) del dlvo n25/2008, la domanda reiterata di protezione internazionale può essere esaminata sia in relazione agli eventuali mutamenti medio tempore intervenuti , sia con riferimento a fatti preesistenti ma non esaminati nel giudizio sulla prima domanda .

Nel caso di specie la domanda reiterata è ammissibile ma non fondata con riguardo alla protezione internazionale .

Per quanto concerne l'aggravamento della generale situazione sociopolitica del Senegal (circostanza che occupa la gran parte delle allegazioni del ricorso introduttivo con il richiamo alle COI risalenti all'anno 2017) è sufficiente rilevare che le COI riportate nel ricorso, oltre a non essere attuali , sono in parte non rilevanti perché elaborate con riguardo alla valutazione della situazione di sicurezza di persone terze che si recano in Senegal per un soggiorno (cfr. in particolare il sito Viaggiare Sicuri più volte citato dal ricorrente) .

La attuale situazione del Senegal è adeguatamente documentata nel report del World Report di Human Rights Watch 2020 che copre l'anno 2019 così come in quello 2019, dove il Senegal non è compreso (HRW, World Report 2020, https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2020_0.pdf) nei paesi interessati da una violenza generalizzata e comunque rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale . Dagli ultimi dati ACLED, in particolare dalle tabelle relative alla situazione dei conflitti, delle fatalità e del numero di morti accidentali, si evince che non si sono verificati incidenti o fatalità nell'ultimo anno, nessuna morte accidentale nella regione di Sedhiou (e 4 in generale in tutto il Paese contro le 29 del 2018) (ACLED <https://data.humdata.org/dataset/acled-data-for-senegal>) e quindi la generale situazione del paese di origine è addirittura migliorata rispetto alla data in cui l'istante è fuggito dal Senegal (fuga peraltro motivata da una vicenda personale – minacce



dal padre della fidanzata dell'epoca del richiedente -) e anche rispetto alla data di esame della prima domanda (anno 2016) .

Per quanto concerne invece la richiesta di protezione complementare alla luce del viaggio e delle torture subite in Libia (non considerate perché non allegate dal richiedente in sede di esame della prima domanda) si premette quanto segue .

Deve premettersi , ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento, come, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il d.l. n.130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.

Tale normativa è applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, stante il disposto dell'articolo 15, comma 1, del d.l. n. 130/2020 che prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Tanto premesso, è utile, a questo punto, sottolineare come il decreto da ultimo richiamato abbia ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione gradata accordabili in un giudizio dove è impugnato un provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e di altre forme di protezione complementari.

In materia di immigrazione e, dunque, tra l'altro di procedimenti di protezione internazionale la nuova normativa ha apportato modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Per quanto in questa sede rilevi, il recente intervento normativo ha novellato, da un lato, l'art. 5, comma 6 e, dall'altro lato, l'art. 19 del D.Lgs. n. 286/98.

In ordine alla prima delle disposizioni da ultimo richiamate, il d.l. n.130/2020, come risultante dalla conversione operata dalla legge n. 173/2020, ne ha modificato la portata ed il contenuto (nel testo risultante dalla riforma di cui al d.l. 113 /18 convertito in legge 142/18), interpolando dopo le parole "*stati contraenti*" l'espressione "*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano*".

Tale intervento normativo reintroduce parte del testo espunto dalla precedente riforma, lasciandone fuori il riferimento ai "seri motivi di carattere umanitario" di cui al testo originario, che non hanno perciò trovato spazio anche in questa nuova versione della norma.

In sede di conversione il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5 comma 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, comma 3, del d.lgs n. 25/08.

Il nuovo art. 19 TUI prevede infatti nel primo periodo del comma 1.1.



che “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.

A ben vedere, trattasi di una ulteriore ipotesi di non espellibilità dello straniero, la quale va, dunque, a sommarsi ai casi di non espellibilità (assoluta e relativa) del richiedente asilo di cui al novellato e sopra richiamato art. 19, che, a loro volta, devono essere valutati ai fini di un eventuale riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nei casi in cui il respingimento o l’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nel caso di specie il ricorrente ha documentato, diversamente da quanto fatto nel primo giudizio, le gravi conseguenze sullo stato di salute a seguito della situazione vissuta nel paese di origine, la necessità di un ciclo specialistico di sedute di psichiatria (cfr. certificazione medica prodotta in atti) che non ha intrapreso (come risulta dalla stessa certificazione medica prodotta in atti per ragioni concernenti la sua asserita collocazione lavorativa precaria a Foggia, cfr. certificazione) per la grave situazione lavorativa e sanitaria del nostro paese.

In tale contesto, stante le gravi carenze del sistema sanitario senegalese documentate sul sito WHO Senegal vi sono ragioni di inespellibilità del richiedente che non può essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (in assenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica) ove rimpatriato nel paese di origine , con il conseguente diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale.

Spese compensate

P.Q.M.

Il Tribunale:

accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di protezione speciale ex art 32 del Dlvo n25/2008 da rilasciarsi a cura del questore

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 3.2.2021



IL PRESIDENTE
Luciana Sangiovanni

